

Convertito in legge il provvedimento che anticipa la finanziaria.

Con la [Legge 24 novembre 2003, n.326](#) (pubblicata nella G.U. n. 274 del 25/11/03, S.O.) è stato convertito in legge il D.L. n. 269/03, ai più noto come “decreto salva conti pubblici”.

Il provvedimento reca alcune disposizioni che possono interessare il mondo dell’associazionismo.

1. chi paga le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale? (art.7)

Vige nel nostro ordinamento il principio in base al quale delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di una norma tributaria, risponde la persona che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Ciò significa che è il presidente del sodalizio a dover pagare la sanzione pecuniaria, o, laddove ne sussistano i presupposti, ad essere colpito da provvedimenti quali l'interdizione temporanea dalle cariche sociali o l'interdizione temporanea dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture o ancora l'interdizione temporanea dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative, fatta salva la responsabilità di chi abbia concorso a commettere la violazione.

Con il collegato alla finanziaria viene introdotto uno strumento di tutela in capo a chi provvede all’espletamento di tali attività, riconoscendo, ma esclusivamente nelle società e nelle **associazioni dotate di personalità giuridica**, che a pagare sia l’ente e non la singola persona.

Il presidente che intenda beneficiare di questa forma di tutela dovrà però chiedere – qualora il sodalizio ne sia sprovvisto - il riconoscimento della personalità giuridica secondo la procedura definita dal [DPR 10 febbraio 2000, n. 361](#).

Questa disposizione si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. avete maturato un credito con il FISCO? Volete sapere quando sarà rimborsato? (art.10)

Se siete intestatari del conto fiscale (il conto attivato dal concessionario in cui convergono le registrazioni di tutti i versamenti e rimborsi dei contribuenti titolari di reddito di impresa, quindi le associazioni che svolgono attività di carattere commerciale) e avete maturato un credito con il FISCO, potete richiedere all’Agenzia delle entrate di verificare la certezza e la liquidità del credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso.

3. consumatori “eticì”? (art.19)

L’articolo 19 del provvedimento in esame prevede l’introduzione di un sistema che riconosce al mondo dell’associazionismo una quota di gettito IVA relativo all’acquisto di beni di prezzo pari o superiore a 50 euro.

Beneficiari di questo contributo sono le organizzazioni di volontariato (di cui alla [legge 266 del 1991](#)), le associazioni di promozione sociale (di cui alla [legge 383 del 2000](#)) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (come definite dall’art.10 del [Decreto legislativo 460 del 1997](#)). L’articolo 19 prevede però che il Ministero delle Finanze – con decreto da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria – individui criteri oggettivi e soggettivi in possesso dei quali altri enti (diversi dalle tre tipologie sopra elencate) possono accedere al contributo in esame.

Le modalità concrete con cui si riconosceranno questi contributi sono ancora da definire: è previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della finanziaria - siano stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso dei consumatori nonché quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione della disposizione.

Di fatto il consumatore dovrebbe essere in grado di esprimere al commerciante la volontà che l'1% dell'IVA applicato al prodotto che acquista sia destinato alle organizzazioni non profit sopra elencate. Nulla dice il provvedimento in merito alle modalità di individuazione concreta del soggetto beneficiario.

Si tratta in ogni caso di una disposizione a carattere sperimentale per la quale è previsto lo stanziamento di un milione di euro per l'anno 2003 e di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoambulanze e beni mobili destinati ad attività antincendio da parte di vigili del fuoco (art.20)

Sull'argomento siamo già intervenuti con la [News n.38_2003 del 21/10/2003](#), relativa alle agevolazioni per l'acquisto di autoambulanze da parte di organizzazioni di volontariato ed ONLUS alla quale si rimanda per maggiori informazioni. La disposizione in esame è stata modificata esclusivamente estendendo l'agevolazione all'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad **attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari**.

5. concordato fiscale preventivo (articolo 33)

In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, viene sperimentato un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e pertanto gli enti non commerciali che producano reddito di impresa ma ne sono **esclusi** i sodalizi che applicano regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'IVA come quello disciplinato dalla [legge 398](#).

6. definizioni agevolate? Il termine di scadenza è prorogato (art.34)

Sono prorogati al **16 marzo 2004** i termini per il versamento delle somme dovute per aderire alle definizioni agevolate previste dagli articoli 7 (concordato per gli anni pregressi), 8 (dichiarazione integrativa semplice), 9 (definizione automatica), 9-bis (definizione dei versamenti omessi o ritardati), 11 - comma 4 - (definizione agevolata delle imposte indirette), 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi), 14 (regolarizzazione delle scritture contabili), 15 (definizione delle liti fiscali potenziali), 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti), nonché degli articoli 5 (chiusura agevolata delle partite Iva inattive) e 5-quinquies (definizione della tassa automobilistica erariale) del decreto legge n. 282 del 2002.

Con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono rideterminati gli ulteriori termini connessi, i termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni e le date di pagamento degli eventuali versamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.

7. videogiochi con vincite in denaro: cambiano le regole (art.39)

L'articolo 39 del provvedimento inserisce nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza all'articolo 110 comma 7bis, che sancisce il **divieto assoluto** di installazione di apparecchi che riproducano il gioco del pocker (il c.d. **videopoker**).

La disposizione definisce altresì i seguenti **imponibili forfetari annui** per il 2004 (e per gli anni successivi) **ai fini dell'applicazione dell'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI**.

TIPOLOGIA DI APPARECCHIO	IMPONIBILE FORFETTARIO
--------------------------	------------------------

<p>Apparecchi elettromeccanici <u>privi di monitor</u> attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;</p>	<p>€1.800</p>
<p><u>Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità</u> che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di <u>abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte.</u> Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-<i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;</p>	<p>€ 2.500</p>
<p>Apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che <u>non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.</u></p>	<p>€ 1.800</p>

Agli apparecchi e congegni **automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità** che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di **abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio**, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e **che distribuiscono vincite in denaro**, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita si applica un **PRELIEVO ERARIALE unico fissato in misura del 13,5% delle somme giocate** così come quantificate attraverso il collegamento in rete dei terminali che deve avvenire entro il 31 ottobre 2004.

Per il 2004 e, fino al collegamento in rete, è dovuto a titolo di acconto

IMPORTO TOTALE	SCADENZE	CONDIZIONE
€ 4.200	Di cui €1.000 alla richiesta del nulla osta e € 3.200,00 prima del collegamento telematico	Se il nulla osta è richiesto dal 1.1.2004 al 31.5.2004
2.700,00	Di cui €1.000 alla richiesta del nulla osta e € 1.700,00 prima del collegamento telematico	Se il nulla osta è richiesto dal 1.6.2004 al 31.10.2004

Le modalità di versamento saranno definite con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre 2003.

8. Cori, bande musicali e compagnie teatrali in regime semplificato (art.39 comma 13-sexies)

Viene estesa a bande musicali amatoriali, cori e compagnie teatrali amatoriali l'applicazione dell'art.6 comma 3bis del DPR 26 ottobre 1972 n°640 e del [DPR 13 marzo 2002 n°69](#).

Le bande musicali amatoriali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali non saranno pertanto tenute ad utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento organizzate a favore dei

soci. Ci si interroga in merito alla portata applicativa della disposizione, stante la circostanze che le predette attività di intrattenimento sono rivolte fondamentalmente verso non soci.

9. Nuovo regime previdenziale per gli associati in partecipazione (art.43)

Dal prossimo gennaio chi ha stipulato o chi stipulerà un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro che rientri nell'alveo del lavoro autonomo deve iscriversi all'INPS. Ne sono esclusi gli iscritti ad albi professionali.

Che cos'è il rapporto di associazione in partecipazione

Ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, *“con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”*. Tale apporto può essere di qualsiasi natura, purché strumentale allo svolgimento dell'impresa o dell'affare e può consistere nella realizzazione di una prestazioni di lavoro. La disposizione in esame riguarda il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

L'iscrizione all'INPS

I soggetti interessati sono tenuti ad iscriversi in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, gestione il cui assetto organizzativo e funzionale sarà definito con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Obiettivo di tale gestione sarà l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Quanto dovranno versare

Il contributo alla gestione è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza (pari per il 2004 al 17,39% prima fascia e 18,39% la seconda).

Diversamente da quanto previsto per le collaborazioni coordinate e continuative, il committente (associante) assumerà il 55% del contributo mentre il 45% è posto a carico dell'associato.

Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei

redditi e dagli accertamenti definitivi. Il versamento è effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.

Come e dove versare

Per il versamento del contributo INPS si applica, come per i collaboratori coordinati e continuativi, il criterio di cassa ed il versamento del contributo avviene mediante il consueto modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Quale copertura garantisce

Al regime previdenziale si applica esclusivamente il metodo contributivo. Ciò significa che i trattamenti pensionistici saranno basati sul montante contributivo individuale e sul coefficiente di trasformazione relativo all'età raggiunta al momento del pensionamento.

I contributi devono superare il minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni. In caso contrario i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.

I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno

Adempimenti

Gli associati in partecipazione sono chiamati ad **isciversi** presso l'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS e sono tenuti a **comunicare** all'INPS - **entro il 31 marzo 2004 ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa**, se posteriore - la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

10. contributi INPS per COCOCO e lavoratori autonomi non iscritti ad albo (ex art.45)

Dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva INPS per collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi non iscritti ad albi - che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie - è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti, che sarà pari nel 2004 ai seguenti valori

LA MISURA DEL CONTRIBUTO	
COMPENSO	PERCENTUALE
da € 12.590,00 fino a € 36.959,00	17,39%
oltre € 36.959,00 fino a € 61.598,00 (*)	18,39%

Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi (0,2% per ogni anno) fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.